



# FÙLCROS NEWS

**Crediti di imposta acquisto  
energia elettrica e gas**

**Aggiornamento a seguito delle  
novità introdotte dal D.L.  
144/2022 (c.d. “Aiuti TER”)**

*Numero 29 del 06 ottobre 2022*

## PREMESSA

Al fine di contrastare gli effetti negativi derivanti dall'emergenza energetica, il legislatore ha previsto alcuni crediti d'imposta, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

La presente circolare ha l'obiettivo di i)ripercorrere le principali caratteristiche dei crediti già descritti nella precedente comunicazione dello studio (vedasi "Fùlcros News n° 27 del 20.09.2022 Crediti imposta energia e gas") e ii) descrivere le novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 144 del 23/09/2022 (c.d. D.L. "Aiuti TER").

Come si descriverà meglio in seguito, le principali modifiche introdotte riguardano:

- La modifica parziale della disciplina del credito di imposta energia e gas del terzo trimestre 2022.
- L'introduzione di un nuovo credito di imposta per le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022.

## CREDITI DI IMPOSTA PREVISTI PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022

Nella tabella a seguire, si illustrano le principali caratteristiche dei crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e/o gas naturale sostenuti nel secondo trimestre 2022.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Si sottolinea che le imprese c.d. "Energivore" e c.d. "Gasivore" possono beneficiare di un credito di imposta anche per il primo trimestre 2022.

Tipo Impresa	Imprese <b>Energivore</b>	Imprese <b>Diverse da Energivore</b>	Imprese <b>Gasivore</b>	Imprese <b>Diverse da Gasivore</b>
<b>Riferimenti di legge/prassi Agenzia Entrate</b>	-art. 4, DL 17/2022 -DM 21/12/2017 (definizione). Sono imprese c.d. " energivore" le imprese che: i) hanno un consumo medio di energia elettrica annuo maggiore di 1 gigawatt/anno e: ii) operano nei settori di cui allegato 3 Comunicazione europea 2014/200/01, oppure operano nei settori allegato 5 della medesima Comunicazione europea 2014/200/01 e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato in relazione al Valore Aggiunto Lordo (VAL) ai sensi dell'art. 5 del DM 21,12,2017 non inferiore al 20%, oppure, non rientrano nei precedenti elenchi ma sono ricomprese in liste di imprese redatte dalla Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali (CSEA) degli anni 2013-2014.	-D.L. 21/2022, articolo 3 -D.L. 50/2022, articolo 2, comma 3 -Circolare 13/2022, paragrafo 3	-art 5 DL 17/2022 -DM 21/12/2021 (definizione). Sono imprese c.d." gasivore" quelle che: i)hanno consumato nel primo trimestre 2022 un quantitativo di gas non inferiore al 25% del volume di cui all'articolo 3, comma 1 del DM 21/12/2021 (escludendo dal calcolo i consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici) e ii)devono operare in uno dei settori produttivi di cui allegato 1 del DM 21/12/2021, n 541.	-D.L. 21 /2022, articolo 4 -D.L. 50/2022, articolo 2, comma 2 -Circolare 20/2022
<b>Requisiti</b>	I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)  i) i costi per kilowatt/ora della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi, riconducendosi quindi al c.d. "spesa per la materia di energia " solitamente menzionata in bolletta) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo per kilowatt/ora dello stesso periodo dell'anno 2019. ii) è necessario che le imprese energivore risultino regolarmente inserite nell'elenco di cui all'art. 6, comma 1, del DM 21.12.2017 dell'anno 2022, ovvero quello che include il periodo oggetto di agevolazione.	I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)  i) l'impresa deve essere dotata di contatori elettrici con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kilowatt /ora ii) i costi per kilowatt/ora della componente energia elettrica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi, riconducendosi quindi al c.d. "spesa per la materia di energia " solitamente menzionata in bolletta) abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al costo per kilowatt/ora dello stesso periodo dell'anno 2019.	I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)  i) il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 , dei prezzi di riferimento visionabili nel Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. ii)l'utilizzo del gas naturale acquistato e consumato deve essere diverso dall'uso termoelettrico.	I requisiti sono di seguito elencati (e devono sussistere entrambi)  i) il prezzo di riferimento del gas, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022 , dei prezzi di riferimento visionabili nel Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. ii)l'utilizzo del gas naturale acquistato e consumato deve essere diverso dall'uso termoelettrico.
<b>Calcolo Credito di imposta</b>	25% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica ed effettivamente consumata nel secondo trimestre 2022	15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica ed effettivamente consumata nel secondo trimestre 2022	25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato del secondo trimestre 2022	25% della spese sostenuta per l'acquisto di gas consumato del secondo trimestre 2022
<b>Regime De minimis</b>	no	no	no	no
<b>Utilizzo</b>	-entro il 31/12/2022 -tramite f24	-entro il 31/12/2022 -tramite f24	-entro il 31/12/2022 -tramite f24	-entro il 31/12/2022 -tramite f24
<b>Codice tributo</b>	6961	6963	6962	6964
<b>Possibilità di cessione</b>	si; necessario visto di conformità	si; necessario visto di conformità	si; necessario visto di conformità	si; necessario visto di conformità
<b>Cumulabilità con altre agevolazioni</b>	si	si	si	si

## **PROROGA DEI CREDITI DI IMPOSTA PREVISTI PER IL TERZO TRIMESTRE 2022**

L'art. 6 del DL 115/2022 (D.L. Aiuti Bis) estende anche per il terzo trimestre 2022 i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale.

I requisiti sono i medesimi indicati nella tabella sopra riportata per i crediti del 2 trimestre, con la differenza che è necessario verificare l'incremento di costo al kilowatt/ora o prezzo della quotazione del gas utilizzando come parametri i valori del secondo trimestre 2019 e 2022 e verificandone l'aumento di almeno il 30%.

Per il terzo trimestre 2022 si hanno i seguenti crediti di imposta differenziati per tipo di società. In particolare:

- per le imprese c.d. "energivore", un credito d'imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il codice tributo (sezione erario) è "6968" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- per le imprese c.d. "non energivore", dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022. Il codice tributo (sezione erario) è "6970" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- per le imprese c.d. "gasivore", un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 ed utilizzato per scopi diversi da quelli termoelettrici. Il codice tributo (sezione erario) è "6969" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115";
- per le imprese c.d. "non gasivore", un credito d'imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022 ed utilizzato per scopi diversi da quelli termoelettrici. Il codice tributo (sezione erario) è "6971" denominato "credito d'imposta a favore delle imprese

diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

L’art. 1 del D.L. 144/2022 (D.L. “Aiuti TER”) proroga dal 31/12/2022 al 31/03/2023 il termine per l’utilizzo in compensazione F24 e cessione dei crediti di imposta energia e gas per il terzo trimestre 2022

Inoltre, entro il 16/02/2023, i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato in compensazione, dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione che indicherà l’importo del credito maturato nell’esercizio 2022. L’Agenzia delle Entrate deve ancora pubblicare l’apposito provvedimento che stabilirà modalità e contenuto.

#### **NUOVO CREDITO DI IMPOSTA PREVISTI PER I MESI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2022**

L’art. 1 del D.L. 144/2022 (D.L. “Aiuti TER”) introduce un nuovo credito di imposta per le spese sostenute nei mesi di ottobre e novembre 2022. La tabella di seguito riepiloga per tipologia di impresa le caratteristiche principali del credito.

<b>Impresa</b>	<b>Descrizione credito</b>	<b>Codice tributo</b>
Imprese c.d. “Energivore”	Il credito d'imposta è pari al <b>40%</b> delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, qualora i costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.	6983 Denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144” Sezione erario
Imprese c.d. “Gasivore”	Il credito d'imposta è pari al <b>40%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.	6984 Denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 2, del decreto legge 23 settembre 2022, n. 144”; sezione erario

Imprese diverse da quelle "Energivore"	Il credito d'imposta per le imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW ( <u>diversamente dai 16,5KW richiesti nei precedenti crediti di imposta</u> ) è pari al <b>30%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. L'agevolazione spetta qualora il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media riferita al terzo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.	6985 Denominato "credito d'imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"; sezione erario
Imprese diverse da quelle "Gasivore"	Il credito d'imposta è pari al <b>40%</b> della spesa sostenuta per l'acquisto del gas consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 (per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici). L'agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del MI-GAS pubblicati dal GME, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.	6986 Denominato "credito d'imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art. 1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144"; sezione erario

L'utilizzo di tale credito in compensazione f24 o cessione è previsto fino al 31/03/2023 (oppure è cedibile per intero a terzi).

Entro il 16/02/2023 i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato in compensazione, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione che indicherà l'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. L'Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare l'apposito provvedimento che stabilirà modalità e contenuto.

### **COMUNICAZIONE DEL VENDITORE (per imprese diverse dalle energivore e diverse dalle gasivore)**

La legge di conversione del D.L. 50/2022 (c.d. "DL Aiuti) ha disposto che qualora l'impresa destinataria del credito di imposta (sia per il gas, sia per l'energia elettrica), si rifornisca dallo stesso fornitore da cui si riforniva anche nell'anno 2019, il fornitore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito di imposta e comunque previa richiesta scritta tramite PEC, deve fornire una comunicazione riguardante:

1. il calcolo dell'incremento del costo dell'energia/gas.
2. l'ammontare del credito di imposta spettante (energia/gas).

Prendendo ad esempio il terzo trimestre 2022, successivamente al termine dello stesso, si potrà inviare al fornitore di energia e/o di gas naturale una richiesta (via PEC) di verifica dati e calcolo del credito di imposta relativo alle spese sostenute per il consumo di energia elettrica e/o di gas naturale; il fornitore è obbligato a rispondere entro 60 giorni.

La stessa modalità è applicabile anche al credito di imposta previsto per i mesi di ottobre e novembre 2022.

Di seguito, si indica una bozza di testo standard per la richiesta di verifica di presupposti e calcolo credito di imposta da inviare via PEC al fornitore.

***Comunicazione via PEC – BOZZA PER CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA ELETTRICA PER TERZO TRIMESTRE 2022***

*OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito di imposta*

*Buongiorno*

*Con la presente, la società \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ quale controparte contrattuale nel contratto di fornitura di energia elettrica, richiede espressamente di ricevere la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta per il terzo trimestre, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, DL. 50/2022 convertito in L. 114/2022 e contenente i dati ed informazioni come da deliberazione ARERA 373/2022/R/COM del 29/07/2022*

***Comunicazione via PEC – BOZZA PER CREDITO DI IMPOSTA GAS NATURALE PER TERZO TRIMESTRE 2022***

*OGGETTO: richiesta di comunicazione calcolo incremento prezzo e ammontare del credito di imposta*

*Buongiorno*

*Con la presente, la società \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_ quale controparte contrattuale nel contratto di fornitura di gas naturale, richiede espressamente di ricevere la comunicazione recante il calcolo dell'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale e l'ammontare del*

*credito d'imposta per il terzo trimestre dell'anno 2022, ai sensi dell'art. 2, comma 3-bis, DL. 50/2022 convertito in L. 114/2022 e contenente i dati ed informazioni come da deliberazione ARERA 373/2022/R/COM del 29/07/2022*

**Attenzione.** A coloro che non hanno inviato la comunicazione per il secondo trimestre (scadenza 31/08/2022) oppure che hanno cambiato fornitore di energia/gas tra il 2019 ed il 2022, si consiglia di contattare direttamente il fornitore del servizio oppure una società di consulenza energetica per farsi fare la verifica dei requisiti ed il calcolo del credito. I dati ed informazioni da richiedere rimangono gli stessi di cui alle bozze di comunicazione sopra indicate.

## **UTILIZZO DEL CREDITO**

I crediti di imposta energia elettrica e/o gas:

- possono essere compensati tramite F24. L'utilizzo in compensazione dei crediti è automatico, cioè non è necessario inviare alcuna richiesta o modello all'Agenzia delle Entrate. Una volta che il fornitore ha inviato i conteggi con il credito di imposta ed ha verificato l'esistenza dei presupposti, è possibile compensarlo subito in F24.
- i crediti possono essere usufruiti senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni di cui all'art. 1 co. 53 della L. 244/2007 e all'art. 34 della L. 388/2000,
- per espressa disposizione normativa, non rientrano nel regime di aiuti "De Minimis",
- non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP,
- non rilevano ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5 del TUIR,
- Sono cedibili a terzi, solamente per intero (non è possibile compensare una parte di credito e cederne la restante), attraverso i canali telematici dell'agenzia delle entrate; il cessionario utilizzerà il credito con le stesse modalità con cui il cedente poteva usufruirne. Risulta obbligatoria l'apposizione del visto di conformità.

**Avvertenza: una volta ottenuto dal fornitore il calcolo e la determinazione del credito di imposta,**



**vi chiediamo la cortesia di informare il vostro referente di studio al fine di monitorare tali crediti ai fini dichiarativi.**

## **DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE**

La documentazione da conservare riguarda tutte le bollette dei mesi di riferimento e la comunicazione del fornitore del servizio che attesta il possesso dei requisiti ed il calcolo del credito di imposta.

Fùlcros Commercialisti per l'Impresa rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

## **Riferimenti**

Dott. Andrea Piastra, mail [andreapiastra@fulcros.it](mailto:andreapiastra@fulcros.it)